



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 97 del 30/06/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 4 maggio 2009, n. 230

L. R. n. 11/01 e s.m.i. e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Sava (TA) - Proponente: SAVA ENERGIA S.S.

L'anno 2009 addì 4 del mese di maggio in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- con nota del 02.04.07, acquisita al prot. n. 5621 del 10.04.07, la SAVA ENERGIA S.S., con sede in Manduria (TA) alla via Passeggio n.98, trasmetteva all'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 11/01 e dell'art. 14 del r.r. n. 16/06, istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto di parco eolico di n. 10 aerogeneratori da 3 MW, da realizzare nel Comune di Sava (TA); con la stessa nota, trasmetteva la documentazione relativa al progetto, così come richiesto dalla citata normativa;
- con nota prot.8456 del 24.05.2007, il Settore Ecologia del predetto Assessorato invitava la società proponente ad integrare la documentazione trasmessa con l'istanza e ad inviarla anche all'amministrazione comunale di Sava (TA), al fine di permettere a quest'ultima l'affissione all'Albo pretorio dell'avviso di avvenuto deposito della documentazione; con la medesima nota invitava la stessa amministrazione comunale a trasmettere l'attestazione dell'avvenuta affissione all'Albo per un periodo di 30 gg, corredata dell'indicazione delle eventuali osservazioni pervenute, nonché ad esprimere il parere di competenza di cui all'art. 16, co. 5, della l.r. n. 11/01;
- per mancato recapito della nota prot. 8456 del 24.05.2007, il Settore Ecologia del predetto Assessorato rinviava la stessa nota registrata con rot. n. 9544 del 14.06.07
- con nota acquisita al prot. n. 11824 del 20.07.07, la società trasmetteva al Settore Ecologia duplice copia della documentazione integrativa richiestale;
- il Comune di Sava, con nota prot. n. 16096 del 14.11.07 acquisita dal Settore Ecologia, trasmetteva a quest'ultimo attestazione di avvenuta pubblicazione del progetto del parco eolico dal 10.08.2007 al 10.09.2007;
- il Comune di Sava, con nota prot. n. 13620 del 30.09.08 acquisita dal Settore Ecologia, trasmetteva a quest'ultimo copia del parere favorevole con relative motivazioni, già trasmesse;

- con nota acquisita al prot. n. 2261 del 06.02.08, la EOLO 2000 s.r.l. trasmetteva osservazioni non conferenti sul parco eolico di SAVA ENERGIA ss
- con nota acquisita al prot. n. 17347 del 10.12.08, la SAVA ENERGIA S.S. inviava la variante del percorso del cavidotto e allaccio MT/AT del progetto di parco eolico proposto;
- con nota prot. 1361 del 02.02.2009, il Settore Ecologia del predetto Assessorato invitava la società proponente ad integrare la documentazione trasmessa con l'istanza e ad inviarla anche all'amministrazione comunale di Sava, al fine di permettere a questo settore di esprimere il parere finale di propria competenza;
- con nota prot. n. 1361 del 02.02.2009, l'Assessorato all'Ecologia, ai fini dello svolgimento della valutazione integrata dei progetti di impianti eolici insistenti nel Comune di Sava e ricadenti nella finestra temporale di marzo 2007, invitava l'Ufficio Energia dell'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico ad indicare: A) se fossero sino ad allora pervenute istanze di autorizzazione unica, ai sensi del d.lgs. n. 387/03 e della DGR 35/07, all'installazione di impianti eolici nel Comune di Sava; B) se esistessero aerogeneratori già in esercizio nello stesso Comune; C) se fossero già state rilasciate autorizzazioni e, in particolare, quale fosse il numero di aerogeneratori autorizzati; D) eventuali elementi ostativi all'attivazione o alla prosecuzione dei vari procedimenti autorizzati;
- in riscontro a tali richieste, l'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, con nota prot. n. 38/1453 del 12.02.09, acquisita dall'Assessorato all'Ecologia al prot. n. 3110 del 09.03.09, comunicava che, alla data del 02.02.09, non risultavano rilasciate e che risultava presentata istanza di autorizzazione unica dalla società Sava Energia S.S., che a tanto aveva provveduto il 26.05.08;
- con nota acquisita al prot. n. 4548 del 07.04.09, la società trasmetteva al Settore Ecologia, unitamente alla documentazione di approfondimento richiestale con nota prot. 1361 del 02.02.2009, la convenzione di ristoro ambientale, così come prevista dal punto 9 della D.G.R. n. 1462 del 01.08.2008;

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:

Tali coordinate, nel sistema riferimento Gauss-Boaga, sono state esplicitate dal proponente nella documentazione integrativa trasmessa dalla SAVA ENERGIA S.S., con nota acquisita da questo Assessorato il 07.04.2009 con prot; n. 4548.

Si rileva che tale documentazione integrativa presenta modifiche sostanziali del layout iniziale in relazione al posizionamento di n. 2 aerogeneratori: in particolare, il n. 3 è stato spostato di circa 153 m, il n. 7 di circa 165 m. Risultando tali variazioni consistenti, si comunica che questo ufficio, al fine di far salva l'istanza presentata dalla società il 02.04.07, non ha accolto le stesse e ha tenuto conto nella presente valutazione del layout iniziale. Nella stessa documentazione il proponente rinuncia agli aerogeneratori n. 1 e 2.

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita:

b - Impatto visivo e paesaggistico

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare in acciaio con vernici di tipo non riflettente di colore chiaro, con una distanza tra gli aerogeneratori minima pari a 3 volte il diametro sulla stessa fila e 5 volte il diametro su file parallele. In questo modo si va ad evitare l'effetto selva così come da R.R. 16/2006 art. 10, comma 1-b. Ciò è evidenziato anche dalla simulazione fotografica presentata in cui sono stati scelti

punti di maggiore visibilità e punti panoramici.

c - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

L'analisi riportata sulla Studio di Impatto Ambientale propone lo studio degli aspetti ecosistemici, floristici e faunistici, effettuando l'analisi di area vasta in cui si indicano tutte le specie presenti. Dall'analisi del sito di interesse non sono state rilevate specie vegetali e faunistiche di particolare pregio e valore. Viene effettuato un inquadramento dello stato d'uso del suolo, evidenziando come le installazioni ricadano in aree di oliveto e vigneti. A seguito delle integrazioni richieste dall'Ufficio relative al censimento degli ulivi monumentali, si è riscontrata la presenza di tali esemplari. Dal censimento sono risultati non compatibili gli aerogeneratori n. 1 e n. 2. Lo stesso si può dire per gli aerogeneratori n. 3 e 7 per la presenza di n. 4 ulivi monumentali. La restante parte degli aerogeneratori risultano insistenti in particelle in cui non si evince la presenza di tali esemplari.

d - Rumori e vibrazioni

Sulla scorta dello studio effettuato, i valori limite di impatto acustico rispetterebbero quanto fissato dal DPCM 1/3/1991 per il periodo diurno e notturno, attesa la mancata predisposizione del Piano di Zonizzazione acustica comunale. Come si afferma nella Relazione di Impatto Acustico, l'impatto non risulterebbe significativo anche perchè non sono segnalate aree ad una permanenza di popolazione superiore a 4 ore al giorno nel raggio di 200m (cfr. pag 4 di Analisi dell'impatto acustico e delle vibrazioni).

Dalla Valutazione si evince, invece, la presenza di edifici presenti all'interno del perimetro del parco con caratteristiche di permanenza di popolazione superiore a 4 ore al giorno. Ciò è supportato dalle dichiarazioni fatte dal Comune di Sava nella nota prot. n. 13620 del 30.09.2008 in cui si dice : "...unica zona di territorio interessata da preesistenze edilizie, consistenti in nuclei abitativi destinati ad abitazioni estive...". D'ufficio inoltre si assume un raggio di insidenza dell'impatto acustico pari a 300 m. Infatti l'aerogeneratore n. 1 dista circa 180 m da una possibile area abitata, l'aerogeneratore n. 6 dista meno di 300 m da una possibile area abitata e l'aerogeneratore n. 7 dista circa 40 m dalla Masseria Capriola, dove si dichiara essere prevista la riqualificazione e ristrutturazione (cfr Relazione "Impianto eolico in località Capriola: censimento ulivi monumentali - rilievo fotografico strade e muretti a secco - variante percorso cavidotto" - tavola "SV07: vecchia e nuova posizione").

e - Campi elettromagnetici ed interferenze

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati e i trasformatori saranno posizionati all'interno delle torri. Sono stati calcolati i valori del campo elettromagnetico generato. I valori risultano non significativi in quanto risultano essere al di sotto dei limiti del DPCM 08.07.2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".

f - Norme di progettazione

Le opere civili previste consistono essenzialmente nella realizzazione di: spianamento del terreno in quota, fondazioni delle torri degli aerogeneratori, piazzole delle macchine, rifacimento di viabilità esistente, viabilità interna, tale da consentire il collegamento di ciascuna delle postazioni con la viabilità principale.

Viene assicurato il rispetto di tutte le norme tecniche per la realizzazione e l'esercizio degli impianti meccanici ed elettrici, attraverso procedure standardizzate.

La sostenibilità della rete ad accogliere la produzione specifica derivante dall'attività dell'impianto è oggetto di valutazione nei processi successivi alla verifica compatibilità ambientale ed è assicurata, in assenza di PRIE, dal rispetto della programmazione tecnico-amministrativa regionale e dal parametro di controllo.

g - Dati di progetto e sicurezza

Nella documentazione è presente il calcolo della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale ed è risultata pari a 299,5 m. Entro tale distanza sono presenti numerose aree con potenzialità di occupazione di durata maggiore di 4 ore. Gli aerogeneratori imputati sono il n. 1 che dista circa 180 m da edifici con potenzialità di occupazione maggiore di 4 ore, il n. 6 che dista circa 200 m da edifici con potenzialità di occupazione maggiore di 4 ore, il n. 7 che dista circa 40 m dalla Masseria Capriola.

Nel progetto si dichiara di cercare di ridurre al minimo e/o evitare i movimenti di terra non necessari.

Per quanto riguarda gli olii si dichiara, a pag 18 della relazione "Valutazione integrata Relazione Descrittiva", che verrà effettuato il corretto smaltimento dei residui di oli provenienti dai mezzi e derivanti dal funzionamento a regime del parco, secondo la normativa vigente.

È presente la documentazione attestante la certificazione degli aerogeneratori.

h - Norme tecniche relative alle strade

È previsto il massimo riutilizzo della viabilità esistente, realizzando solo brevi tratti di strade di servizio interno utilizzando pavimentazione permeabile, cercando di ridurre al minimo e/o evitare i movimenti di terra non necessari.

La larghezza della carreggiata sarà necessaria al passaggio dei trasporti eccezionali e sarà pari a 4 m. Verranno predisposti adeguati sistemi di convogliamento e raccolta delle acque di ruscellamento superficiale.

Inoltre sono previste azioni di ripristino della situazione ante operam con opere di inerbimenti, così come si descriverà nel programma di ripristino ambientale corrispondente, non presente nella documentazione presentata (cfr. pag 17 Relazione Descrittiva).

i - Norme sulle linee elettriche

Il trasformatore da BT a MT sarà posto all'interno della torre. Il cavidotto di collegamento dei vari aerogeneratori e la cabina di consegna primaria saranno interrati secondo normativa vigente ad una profondità minima di 1,20 m con adeguata protezione meccanica e principalmente seguiranno il percorso della viabilità esistente. La stazione di consegna e trasformazione in MT/AT, inizialmente prevista nei pressi dell'aerogeneratore n. 1, sarà posizionata, a seguito della variante, nel Comune di Manduria a circa 6,5 km in corrispondenza di una cabina primaria già di proprietà di ENEL Distribuzione. Questa variante comporta un tracciato che segue la viabilità esistente e non incide sul contesto ambientale.

j - Pertinenze

Al termine del montaggio sarà previsto il ripristino dell'area con riporto di terreno vegetale. Verranno predisposti adeguati sistemi di convogliamento e raccolta delle acque di ruscellamento superficiale.

La struttura di fondazione in cls è annegata sotto il profilo del suolo per almeno 1 metro.

k - Le fasi di cantiere

Le fasi di cantiere riguardano: viabilità, piazzole di montaggio, fondazioni, montaggio degli aerogeneratori, linee elettriche e cavidotti. Per il montaggio degli aerogeneratori, inoltre sono previste le aree di lavoro delle gru per il posizionamento degli aerogeneratori di dimensione ridotta rispetto a quelle previste precedentemente di 50x50 mq (cfr pag 17 di "Valutazione integrata Relazione Descrittiva").

In fase di cantiere e i percorsi stradali di raccordo tra le torri saranno minimizzati con sfruttamento di tutte le strade già esistenti. Al termine della fase di cantiere è previsto il ripristino dell'area e delle eventuali strade danneggiate

Durante la fase di costruzione sono previste opere di regimazione e canalizzazione delle acque

meteoriche.

l - Dismissione e ripristino dei luoghi

Al termine della vita utile dell'impianto (stimata per 20 anni) è prevista la dismissione dell'impianto e il ripristino dello stato originario dei luoghi.

m - Misure di compensazione

Mancano effettive misure di ristoro ambientale, da porre alla base di convenzione da stipulare ai sensi della DGR 1462/2008.

Considerato altresì, a pro:

- che il progetto risulta essere conforme a quanto previsto dall'art. 14, co.2, del R.R. n. 16/06, nella parte in cui non interessa:

A) aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar. Tali aree devono essere considerate con un'area buffer di almeno 300 m;

B) aree di importanza avifaunistica (Important Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International);

C) l'area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico; per le aree PG1 e PG2 si applicano le norme tecniche del PAL

D) le aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;

E) zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;

F) crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m;

H) aree buffer di almeno 1 Km dal limite dell'area edificabile urbano così come definita dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza;

I) Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P;

J) Ambiti Territoriali Distinti (ATD) del PUTT/P con relativa area di pertinenza e area annessa;

K) zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137.

- che il progetto, non prevedendo l'installazione di aerogeneratori nei SIC e nelle ZPS, risulta altresì conforme a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, della L.R. Puglia 21 ottobre 2008 n. 31, dall'art. 5, lett. 1), del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 ottobre 2007 e dall'art. 5, lett. n), del R.R. 18 luglio 2008 n. 15, così come modificato dall'art. 5, co.l., lett. n) del R.R. 22 dicembre 2008 n. 28;

- che il progetto risulta soddisfare i criteri di cui all'art. 14, co. 3, del R.R. n. 16/06.

che, per contro:

1. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. G, del RR n. 16/06, in quanto l'aerogeneratore indicato con il n. 6 dista meno 100 m dalla dolina desunta dal PUTT/P e da altri eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti pubblici e/o enti di ricerca;
2. dalla valutazione e precisamente al punto "Impatto su flora, fauna ed ecosistemi" risultano presenti esemplari di ulivi monumentali che rendono incompatibili le posizioni degli aerogeneratori n. 1, 2, 3, e 7;
3. dalla valutazione, sopra riportata, degli impatti ambientali del progetto presentato dalla Società SAVA

ENERGIA S.S., risulta che entro la gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, pari a 299,5 m, sono presenti aree con potenzialità di occupazione di durata maggiore di 4 ore. Gli aerogeneratori imputati sono il n. 1, 6 e 7;

4. dalla valutazione emerge, per quanto riguarda l'impatto acustico, che in corrispondenza delle predette aree con potenzialità di occupazione di durata maggiore di 4 ore si può prevedere il superamento del valore limite imposto dalla normativa nazionale per l'aerogeneratore n. 1, 6 e 7.

Considerate le risultanze dell'istruttoria effettuata, come sin qui riportate, l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche propone di escludere dalla applicazione delle procedure di V.I.A. gli aerogeneratori facenti parte del progetto proposto dalla società SAVA ENERGIA S.S. nel Comune di SAVA, identificati delle coordinate sotto indicate:

identificativo

aerogeneratore EST (m) NORD (m)

4 2735757 4478898

5 2735501 4479066

8 2736360 4479181

9 2736105 4479381

10 2735844 4479584

L'efficacia del parere espresso è subordinata all'osservanza, da parte della società proponente, delle seguenti prescrizioni:

- distando gli aerogeneratori meno di 500 m dai limiti dei Comuni confinanti di Manduria, San Marzano di San Giuseppe e Francavilla Fontana, stipulare con gli stessi la convenzione di cui al combinato disposto dell'art. 14, co. 5 del R.R. n. 16/06 e del punto 9 della D.G.R. n. 1462/08, ovvero coinvolgere detti Comuni, conformemente a tali disposizioni, nella convenzione già stipulata con il Comune di Sava il 26.02.2009
- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti ovvero avviato ad operazioni di recupero, privilegiando la seconda opzione;
- garantire che l'adeguamento della viabilità esistente e la realizzazione di nuove strade avvenga mediante l'utilizzo di macadam;
- prevedere che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- assicurare che una delle tre pale di ogni aerogeneratore sia colorata con bande orizzontali rosse o nere, in modo tale da ridurre l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna e il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- provvedere, in seguito alla dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto al termine del loro ciclo di vita, non solo a porre in essere le misure di compensazione degli impatti dell'impianto, così come previste nella convenzione citata nelle premesse (di cui all'art. 14, co. 5, del r.r. n. 16/06 e al punto 9 della DGR n. 1462 dell'1.08.08), ma anche al ripristino dello stato dei luoghi e alla riqualificazione ambientale del sito interessato dall'intervento, anche mediante l'inserimento di specie autoctone adatte al sito medesimo; la fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale;
- assicurare che lo smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale avvenga conformemente alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, così come successivamente modificato;

- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- stante la specifica competenza dell'Ente gestore della Rete Elettrica relativamente alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, acquisizione, in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/03, del parere di tale Ente sull'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna.

L'art. 14, co. 7, del R.R. n. 16/06 prevede che: "per l'intera durata di applicazione delle norme transitorie, il parametro di controllo comunale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, non potrà superare il valore di 0,25, ivi compreso il territorio già interessato da impianti realizzati e/o autorizzati. I progetti presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, pur concorrendo alla definizione del predetto parametro di controllo per i progetti successivi, ne restano comunque esclusi dalla relativa applicazione".

Tale parametro consente la realizzazione nel Comune di Sava di 1652,78 ml pari a 18,4 aerogeneratori di diametro pari a 90 m.

Pertanto, in relazione al progetto presentato dalla società, oggetto della presente valutazione, si ammettono, al fine di garantire il rispetto del parametro di controllo, 5 aerogeneratori sui 5 risultati idonei sotto il profilo ambientale.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento/esclusione del progetto proposto alla/dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE, V.I.A. E POLITICHE ENERGETICHE

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA e CONSIDERATA la su riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI gli artt. 16 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state approvate "Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti eolica";

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale con riferimento agli aerogeneratori puntualmente indicati in narrativa, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto relativo all'impianto eolico nel Comune di Sava proposto il 02.04.07 dalla società Sava Energia S.S. con sede legale in Manduria (TA) alla via Passeggio n. 98;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il Funzionario Istruttore Il Dirigente dell'Ufficio
Ing. G. Angelini Programmazione, V.I.A.
e Politiche Energetiche
Ing. Antonello Antonicelli
